



Prontuario sanzioni MOCA

Decreto Legislativo 10/02/2017, n. 29 concernente la "Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti".

A cura del Dott Giovanni Rossi Micologo Tecnico della Prevenzione - micotec@libero.it

| DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017 , n. 29 . | Violazione | | Sanzione in misura ridotta (art. 16 della Legge 689/1981) | Sanzione di riferimento |
|--|---|---|--|--|
| Comma 1 Art. 2. <i>Violazione dei requisiti generali</i> | Art. 3 lettera a) Reg (CE) n. 1935/2004 | L'operatore economico che produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana | Euro 20.000,00 | Da euro 10.000 a euro 80.000. |
| Comma 2 Art. 2. <i>Violazione dei requisiti generali</i> | Art. 3 lettera b) Reg (CE) n. 1935/2004 | L'operatore economico che produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare una violazione dei limiti di migrazione globale laddove previsti o, qualora non previsti, il mancato rispetto delle norme di buona fabbricazione della loro composizione. | Euro 15.000,00 | Da euro 7.500 a euro 60.000. |
| Comma 3 Art 2 <i>Violazione dei requisiti generali</i> | Art. 3 lettera c) Reg (CE) n. 1935/2004 | L'operatore economico che produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che, trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche | Euro 9000,00 | Da euro 5.000 a euro 27.000. |
| Comma 4 Art 2 <i>Violazione dei requisiti generali</i> | Art. 3 paragrafo 2 Reg (CE) n. 1935/2004 | L'operatore economico che etichetta, pubblicizza o presenta materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari con modalità idonee ad indurre in errore i consumatori circa l'impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti in conformità della legislazione alimentare. | Euro 3000,00 | Da euro 1.500 a euro 25.000. |
| Comma 1 Art 3 <i>Violazione degli obblighi di comunicazione</i> | Art. 11, paragrafo 5 | Mancata comunicazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 | Euro 10000,00 | Da euro 10.000 a euro 30.000. |
| Comma 1 e 2 Art 4 <i>Violazione degli obblighi in materia di etichettatura</i> | Art. 15, paragrafo 1, 3, 7 e 8 (Etichettatura) | L'operatore economico che non ottempera alle disposizioni di cui al comma 1, ed alle prescrizioni previste dall'articolo 15, paragrafo 1, 3, 7 e 8. L'operatore economico indica in lingua italiana (paragrafo 1) I materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare al momento dell' immissione sul mercato sono corredati di quanto segue: | Euro 3000,00 | Da euro 1.500 a euro 15.000 |

a) la dicitura «per contatto con i prodotti alimentari» o un' indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio come macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra), o il simbolo



- b) se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato;
- c) il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l' indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell' immissione sul mercato, stabilito all' interno della Comunità;
- d) un' adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale
- e) nel caso di materiali e oggetti attivi

(paragrafo 3)

Le informazioni sono scritte in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile.

Non sono tuttavia obbligatorie per gli oggetti che, per le loro caratteristiche, sono chiaramente destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.

(paragrafo 7)

Al momento della vendita al dettaglio, le informazioni di cui sopra sono visibili:

- a) sui materiali e gli oggetti o loro imballaggi;
- b) su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi;
- c) su cartellini, chiaramente visibili per gli acquirenti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti;

(paragrafo 8)

Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, le informazioni sono visibili:

- a) sui documenti di accompagnamento
- b) sulle etichette o sugli imballaggi;
- c) sui materiali e sugli oggetti stessi.

| | | | | |
|--|---|--|----------------------|------------------------------------|
| | | | | |
| Art. 5 comma 1 <i>Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità</i> | Art. 17 del Reg. CE 1935/2004 (Rintracciabilità) | <p>L'operatore economico che avendo importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, essendo a conoscenza della loro non conformità al Reg. CE 1935/2004 ed alle normative vigenti, non avvia immediatamente o comunque prima che intervenga la verifica dell'autorità competente, le operazioni di ritiro dei prodotti difettosi.</p> <p>La medesima sanzione si applica all'operatore economico che non fornisce ai consumatori immediatamente e, in ogni caso, prima che intervenga la verifica dell'autorità competente adeguate informazioni sui gravi rischi per la salute umana che possono derivare, direttamente o indirettamente, dai materiali o oggetti di cui al periodo precedente.</p> | Euro 6000,00 | Da euro 3.000 a euro 25.000 |
| Art. 5 comma 2 <i>Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità</i> | Art. 17 paragrafo 2 del Reg. CE 1935/2004 (Rintracciabilità) | L'operatore economico che non dispone di sistemi e di procedure conformi a quanto previsto dall'art. 17 paragrafo 2 del Reg. CE 1935/2004, ovvero di sistemi che "consentono l'individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal presente regolamento e dalle relative misure di applicazione, usati nella loro lavorazione". | Euro 10000,00 | Da euro 5.000 a euro 60.000 |
| Art. 5 comma 3 <i>Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità</i> | Art. 17 paragrafo 2 del Reg. CE 1935/2004 (Rintracciabilità) | L'operatore economico che non rende disponibili alle autorità competenti che ne facciano richiesta le informazioni di cui all'art. 17, paragrafo 2 del Reg. CE 1935/2004 | Euro 10000,00 | Da euro 5.000 a euro 50.000 |
| Art. 5 comma 4 <i>Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità</i> | Art. 17 paragrafo 2 del Reg. CE 1935/2004 (Rintracciabilità) | L'operatore economico che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3 ovvero che "I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l'etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti". | Euro 10000,00 | Da euro 5.000 a euro 40.000 |

| | | | | |
|--|---|--|----------------------------|--|
| <p>Art. 6 comma 4 <i>Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione</i></p> | <p>Violazione dei requisiti disposti dal Reg. CE 2023/2006</p> | <p>1. Per consentire la effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attività di distribuzione al consumatore finale.</p> <p>2. Nel caso in cui l'attività posta in essere dall'operatore economico sia soggetta a registrazione o a riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 la comunicazione di cui al comma 1 è riportata nella medesima segnalazione.</p> <p>3. <i>Gli operatori economici che già operano provvedono all'adempimento di cui ai commi 1 e 2 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.</i></p> <p>4. Gli operatori economici che non adempiono agli obblighi previsti ai commi 1, 2 e 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa</p> | <p>Euro 3000,00</p> | <p>Da euro 1.500 a euro 9.000.</p> |
| <p>Art. 6 comma 5 <i>Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione</i></p> | <p>Lettera a) , e dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 2023/2006</p> | <p>Gli operatori del settore devono istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità efficace e documentato. Il suddetto sistema deve: a) tenere conto dell'adeguatezza del personale, delle sue conoscenze e competenze, nonché dell'organizzazione delle sedi e delle attrezzature necessarie a garantire che i materiali e gli oggetti finiti siano conformi alle norme ad essi applicabili; b) essere applicato tenendo conto della dimensione dell'impresa, in modo da non costituire un onere eccessivo per l'azienda</p> | <p>Euro 8000,00</p> | <p>Da euro 4.000 a euro 40.000.</p> |
| <p>Art. 6 comma 6 <i>Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione</i></p> | <p>Articolo 6 del regolamento (CE) n. 2023/2006,</p> | <p>L'operatore economico che non istituisce o non mantiene un efficace sistema di controllo della qualità.</p> | <p>Euro 8000,00</p> | <p>Da euro 4.000 a euro 30.000.</p> |

| | | | | |
|--|---|---|---------------------|-------------------------------------|
| Art. 6 comma 7 <i>Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione</i> | Articolo 7 del regolamento (CE) n. 2023/2006 | L'operatore economico che non elabora e non conserva un'adeguata documentazione su supporto cartaceo o in formato elettronico riguardante le specifiche e i processi di fabbricazione, nonché relativa registrazione delle varie operazioni di fabbricazione e ai risultati del sistema di controllo della qualità o non mette a disposizione delle autorità competenti la predetta documentazione. | Euro 5000,00 | Da euro 2.500 a euro 25.000 |
| Art. 6 comma 8 <i>Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione</i> | Articolo 4, lettera b) , del regolamento (CE) n. 2023/2006 | L'operatore economico che non rispetta le norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione, di cui all'allegato del regolamento 2023/2006 | Euro 8000,00 | da euro 4.000 a euro 40.000 |
| Art 7 comma 1 <i>Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti</i> | Articolo 4 paragrafo 3 regolamento (CE) n. 1935/2004 | L'operatore economico che produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi che comportino modifiche della composizione o delle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari, idonee ad indurre in errore i consumatori | Euro 8000,00 | da euro 4.000 a euro 40.000. |
| Art 7 comma 2 <i>Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti</i> | Articolo 4, paragrafo 4, regolamento (CE) n. 1935/2004 | l'operatore economico che, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti intelligenti che forniscono informazioni sulle condizioni del prodotto alimentare idonee ad indurre in errore i consumatori | Euro 5000,00 | da euro 2.500 a euro 30.000. |
| Art 7 comma 3 <i>Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti</i> | Articolo 4, lettera a) , del regolamento (CE) n. 450/2009 | l'operatore economico che, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non adeguati ed efficaci per l'uso a cui sono destinati | Euro 3000,00 | da euro 1.500 a euro 25.000. |

| | | | | |
|---|---|--|------------------------------|---|
| <p>Art 7 comma 4 <i>Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti</i></p> | <p>Articolo 4, lettera e) , del regolamento (CE) n. 450/2009</p> | <p>l'operatore economico che produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti relativi alla composizione di cui al Capo II del regolamento n. 450/2009</p> | <p>Euro 15.000,00</p> | <p>da euro 7.500 a euro 60.000.</p> |
| <p>Art 7 comma 5 <i>Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti</i></p> | <p>Articolo 4, lettera d) , del regolamento (CE) n. 450/2009</p> | <p>l'operatore economico che, in violazione produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti su cui sono apposte etichettature non conformi:</p> <p>(articolo 15, paragrafo 1 lettera e) , del regolamento (CE) n. 1935/2004) <i>nel caso di materiali e oggetti attivi, le informazioni sull'impiego o sugli impieghi consentiti e le altre informazioni pertinenti come il nome e la quantità delle sostanze rilasciate dalla componente attiva, in modo da permettere agli operatori del settore alimentare che impiegano tali materiali od oggetti di conformarsi ad altre disposizioni comunitarie pertinenti o, in difetto, alle disposizioni nazionali sui prodotti alimentari, comprese le disposizioni sull'etichettatura dei prodotti alimentari</i></p> <p>(articolo 11, del regolamento (CE) n. 450/2009) <i>e oggetti attivi e intelligenti o le parti di essi devono recare, affinché il consumatore possa individuare le parti non commestibili: a) la dicitura «NON MANGIARE»; e b) quando sia tecnicamente possibile, il simbolo riprodotto nell'allegato I. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Devono essere stampate in caratteri di almeno 3 mm</i></p> | <p>Euro 3000,00</p> | <p>da euro 1.500 a euro 15.000.</p> |
| <p>Art. 7 Comma 6 <i>Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti</i></p> | <p>Articolo 4, lettera f) , del regolamento (CE) n. 450/2009</p> | <p>L'operatore economico che produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformità e documentazione di cui al Capo IV del regolamento 450/2009</p> | <p>Euro 3000,00</p> | <p>da euro 1.500 ad euro 15.000.</p> |

| | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------------------|
| Art 8 Comma 1 <i>Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica</i> | Articolo 4, lettera e) , del regolamento (UE) n. 10/2011 | L'operatore economico che produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, non conformi ai requisiti di composizione di cui ai Capi II e III del regolamento n. 10/2011 | Euro 12000,00 | da euro 6.000 a euro 60.000. |
| Art 8 Comma 2 <i>Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica</i> | Articolo 4, lettera e) , e dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 10/2011 | L'operatore economico che produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di materia plastica, destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformità e alla documentazione di cui al Capo IV del regolamento (UE) n. 10/2011 | Euro 3000,00 | da euro 1.500 a euro 15.000. |
| Art 9 comma 1 <i>Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata</i> | Articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 282/2008, | L'operatore economico che produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti contenenti plastica riciclata ottenuta da un processo di riciclo che non sia stato autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008 o la cui autorizzazione sia stata sospesa o revocata NOTA: Si applicano al titolare dell'autorizzazione, a qualsiasi altro operatore economico che impiega sotto licenza il processo di riciclo autorizzato, al trasformatore che impiega plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato, all'operatore economico che utilizzi materiali od oggetti contenenti plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato i quali, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 282/2008, non rispettano le condizioni o le restrizioni stabilite nell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del predetto regolamento. In tal caso, il trasgressore è altresì soggetto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino a quattro mesi; nei casi più gravi, l'autorità competente all'irrogazione della sanzione chiede altresì alla Commissione europea la revoca dell'autorizzazione, a norma dell'articolo 8 del regolamento 282/2008 | Euro 12000 NOTA: sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino a sei mesi; nei casi più gravi, l'autorità competente all'irrogazione della sanzione chiede altresì alla Commissione europea la revoca dell'autorizzazione, a norma dell'articolo 8 del regolamento 282/2008 | da euro 6.000 a euro 60.000 |
| Art. 9 comma 3 <i>Violazione delle misure specifiche riguardanti i</i> | Articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 282/2008 | Il titolare dell'autorizzazione o qualsiasi altro operatore economico che impieghi sotto licenza il processo di riciclo, il quale non effettua la comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 282/2008 | Euro 10000,00 | Da euro 5.000 a euro 30.000. |

| | | | | |
|--|--|---|---------------------|-------------------------------------|
| <i>materiali e gli oggetti di plastica riciclata</i> | | | | |
| Art 9 comma 4 <i>Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata</i> | Articolo 10 del regolamento (CE) n. 282/2008 | Il titolare dell'autorizzazione del processo di riciclo che non effettua la notifica prevista dal regolamento (CE) n. 282/2008, al Ministero della salute e all'Autorità sanitaria territorialmente competente | Euro 6000,00 | da euro 3.000 a euro 18.000. |
| Art 9 comma 5 <i>Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata</i> | Articolo 11 del regolamento (CE) n. 282/2008 | L'operatore economico che effettua l'autodichiarazione volontaria del contenuto riciclato nei materiali e negli oggetti di plastica riciclata deve essere conforme alle norme di cui alla norma ISO 14021:1999 o equivalente | Euro 6000,00 | da euro 3.000 a euro 18.000. |
| Art. 9 comma 6 <i>Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata</i> | Articolo 12 del regolamento (CE) n. 282/2008 | L'operatore economico che non ottempera alle informazioni supplementari che devono essere contenute nella dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti di plastica riciclata e nella dichiarazione di conformità della plastica riciclata ai sensi della Parte A e della Parte B dell'allegato del regolamento 282/2008. | Euro 6000,00 | da euro 3.000 a euro 18.000. |
| Art. 10 comma 1 <i>Violazione di altri obblighi posti da misure specifiche riguardanti la restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici</i> | Articoli 2, 3 e 4 del regolamento n. 1895/2005/CE | L'operatore economico che non rispetta le previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento n. 1895/2005/CE: Articolo 2 BADGE I materiali e gli oggetti non devono rilasciare le sostanze di cui all'allegato I in quantità superiore ai limiti stabiliti in tale allegato. Articolo 3 BFDGE È vietato l'uso e/o la presenza di BFDGE nella fabbricazione di materiali e oggetti. Articolo 4 NOGE È vietato l'uso e/o la presenza di NOGE nella fabbricazione di materiali e oggetti. | Euro 12000 | da euro 6.000 a euro 60.000. |

| | | | | |
|---|---|--|---------------------|-------------------------------------|
| Art 10 comma 2 <i>Violazione di altri obblighi posti da misure specifiche riguardanti la restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici</i> | Articolo 5 del regolamento n. 1895/2005/CE | L'operatore economico che, nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1895/2005/CE <i>Articolo 5 Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, materiali e oggetti che contengono BADGE e suoi derivati vanno accompagnati da una dichiarazione scritta ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004. Per dimostrare tale conformità, dovrà essere disponibile un'adeguata documentazione. La documentazione deve essere messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.</i> | Euro 5000,00 | da euro 5.000 a euro 15.000. |
| | | | | |

NOTE:

Autorità Competente

(Art. 12. Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni)

Le Autorità competenti identificate per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, ciascuna secondo le rispettive competenze.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalle violazioni previste dal presente decreto sono devoluti secondo quanto disposto dalle norme regionali in materia.

Violazioni di lieve entità (DIFFIDA)

Quando l'organo che procede all'accertamento rileva una o più violazioni di lieve entità, in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, procede alla contestazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, diffidando il trasgressore a regolarizzare le violazioni, ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, fornisce altresì al trasgressore le prescrizioni necessarie per ottemperare alla diffida.

Trascorso il termine fissato nella diffida per l'attuazione delle prescrizioni in essa contenute, l'organo verifica l'effettiva ottemperanza alla diffida da stessa.

L'ottemperanza alla diffida determina l'estinzione degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della stessa. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si procede alla contestazione e notificazione della violazione e alla irrogazione della sanzione a norma delle disposizioni del Capo I, Sezione seconda, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Potere della diffida organi ispettivi

Il potere di diffida spetta a tutti gli organi che esercitano poteri di accertamento nella materia oggetto del presente decreto a norma delle leggi vigenti. In ogni caso il potere di diffida competete agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che procedono a norma dell'articolo 13, della legge 24 novembre 1981, n. 689.